

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-489 del 03/02/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società CAVE MISA Srl per lo stabilimento sito in comune di Marzabotto, loc. Panico, via Porrettana Nord n° 36
Proposta	n. PDET-AMB-2017-532 del 03/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società CAVE MISA Srl per lo stabilimento sito in comune di Marzabotto, loc. Panico, via Porrettana Nord n° 36

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società CAVE MISA Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Marzabotto, loc. Panico, via Porrettana Nord n° 36 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali ⁴
 - Autorizzazione allo scarico di reflui domestici nel suolo ⁵
 - Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷
5. Obbliga la società CAVE MISA Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁸
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CAVE MISA Srl, c.f e p. iva 02123810372, avente sede legale e stabilimento in comune di Marzabotto, loc. Panico, via Porrettana Nord n° 36, ha presentato in data 05/05/2016⁹ al Suap dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di frantumazione di inerti.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di reflui industriali in acque superficiali e domestiche sul suolo, per le quali è dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla situazione autorizzata. E' inoltre dichiarato che non sono state apportate modifiche all'impianto rispetto ai titoli ambilitativi ambientali già acquisiti e precisamente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera¹⁰, la valutazione di impatto acustico¹¹ e la comunicazione relativa alle operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art 216 del Dlgs 152/2006.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 767,00 (importo corrispondente al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque industriali cod. tariffa 12.02.01.07, oltre al proseguimento senza modifiche di autorizzazioni in essere per la comunicazione in procedura

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁹ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/8243 del 06/05/2016 **pratica SINADOC n°15851 del 2016**

¹⁰ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto di determina n° 179 PG n° 9300 del 23/01/2014

¹¹ Relazione di impatto acustico dell'impianto redatta nel febbraio 2008

semplificata di operazioni di smaltimento o recupero rifiuti art 215, 216 D.Lgs.152/2006 cod. tariffa 12.02.02.01 e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera da impianti ordinari cod tariffa 12.03.04.01); Si rilascia pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui domestici nel suolo come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui industriali in acque superficiali come individuati in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06 secondo le prescrizioni e le avvertenze contenute nell'allegato D al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Valutazione di impatto acustico: si dà atto che non sono state apportate modifiche all'impianto rispetto alla valutazione effettuata nel febbraio 2008 ed allegata alla documentazione tecnica agli atti della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

CAVE MISA Srl - Comune di Marzabotto - loc. Panico - via Porrettana Nord n° 36

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto di determina n° 179 PG n° 9300 del 23/01/2014, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato A.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



Il presente documento composto da n. 2 fogli per n. 3 pagine, costituisce copia conforme all'originale informatico della determinazione dirigenziale n. 179/2014, PG n. 9300 del 23/01/2014, IP 324/2014, in tutte le sue componenti, firmato digitalmente dal Dott. Stefano Stagni, Responsabile P.O. della U.O. Procedimenti Autorizzativi, Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Bologna, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.L.vo 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale. Il documento è visualizzabile all'Albo Pretorio telematico della Provincia di Bologna <http://www.provincia.bologna.it>.

Bologna, 24/01/2014

**Il Responsabile P.O.
Dr. Stefano Stagni**





PROVINCIA DI
BOLOGNA

IP/ANNO 324/2014



**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: DLgs 152 del 3/4/2006, parte V - L.R. N. 3/99 - Autorizzazione alla Ditta CAVE MISA Srl per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione materiale inerte da cava svolta in Comune di Marzabotto, loc. Panico, via Porrettana Nord n. 36.

II RESPONSABILE DEL U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Vista la nota Prot. n° 8522 in data 31/07/2012, pervenuta a questa Amministrazione in data 06/08/2012 (PG n°125143/12) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Marzabotto, e vista la domanda presentata da CAVE MISA Srl nella persona del legale rappresentante Simoni Gino, avente sede legale e stabilimento in comune di Marzabotto formulata in data 31/07/2012 e pervenuta a questa Amministrazione in data 06/08/2012, per l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera generate dall'attività di lavorazione materiale inerte da cava svolta in comune di Marzabotto, località Panico, via Porrettana Nord n° 36;

Visto il D.Lgs n. 152 del 2 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128 del 29 giugno 2010;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Visti gli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna approvati con Delibera di Giunta Regionale n°2236 del 28 dicembre 2009 (pubblicata nel B.U.R. n° 13 del 4 febbraio 2010) e n° 1769 del 22 novembre 2010 (pubblicata B.U.R. n° 167 parte seconda del 2 dicembre 2010);

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-



Romagna”;

Riscontrato che la domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nella seduta della conferenza dei servizi svoltasi in data 20 dicembre 2013;

Considerato il rapporto istruttorio redatto da A.R.P.A. in data 24/12/2013;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

a u t o r i z z a ,

visti quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta CAVE MISA Srl alle emissioni diffuse in atmosfera generate dall'attività di lavorazione materiale inerte da cava, in comune di Marzabotto, loc. Panico, via Porrettana Nord n° 36, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta CAVE MISA Srl alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

La ditta dovrà esercire l'impianto secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile la polverosità diffusa durante le lavorazioni, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla Parte Quinta del Dlgs n° 152/06. In particolare:

- i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli (accesso all'insediamento e viabilità interna), compatibilmente con le lavorazioni svolte, dovranno essere adeguatamente pavimentati al fine di evitare il sollevamento di polveri e l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia in uscita all'insediamento;
- dovrà essere assicurata l'umidificazione dei piazzali e le aree maggiormente soggette al transito dei veicoli; per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (cemento, asfalto, ...), dovrà essere assicurata la periodica pulizia (almeno due volte alla settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici) con particolare attenzione e frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- durante la movimentazione ed il trasporto del materiale inerte polverulento dovranno essere impiegati, ove possibile, dispositivi chiusi;
- è obbligatoria la copertura del carico dei camion in entrata ed uscita dall'impianto;
- il transito dei mezzi di trasporto sulla viabilità interna non pavimentata deve avvenire a bassa velocità e dovrà essere apposta idonea segnaletica;
- le operazioni di carico e scarico dovranno avvenire, possibilmente in modo automatico, assumendo apposite misure per il contenimento delle polveri e mantenendo una adeguata altezza di caduta; deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante deflettori oscillanti;
- la viabilità interna, le aree pavimentate, i sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere costantemente mantenute in piena efficienza;
- il materiale inerte in lavorazione, in corrispondenza delle fasi più polverose e dello scarico dei nastri trasportatori, se non provvisti di copertura, compatibilmente con le lavorazioni, dovrà essere adeguatamente umidificato in particolare in presenza di materiale secco;



- dovrà essere assicurata l'umidificazione dei cumuli depositati nei piazzali e delle aree adibite allo stoccaggio dei materiali polverulenti;
- 2) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
 - 3) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
 - 4) La trasmissione alla Provincia e ad A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna Distretto territoriale di Montagna, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

La presente autorizzazione è pubblicata integralmente all'Albo Telematico dell'amministrazione Provinciale

Avverso tale procedimento di autorizzazione i soggetti interessati potranno esprimere ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione o della piena conoscenza di esso.

Bologna, data di redazione 23/01/2014

Il Responsabile P.O.
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.



Autorizzazione Unica Ambientale

CAVE MISA Srl - Comune di Marzabotto - loc. Panico - via Porrettana Nord n° 36

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione

Scarico di acque reflue domestiche, derivante da bagni e spogliatoi a servizio della palazzina e del capannone presenti all'interno dello stabilimento con recapito nel suolo

Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche

Dato atto che è dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio esistenti alla base del vigente titolo autorizzativo, sono confermate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione Prot n° 11533 del 12/10/2012 rilasciata dal Comune di Marzabotto che si allega di seguito quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B.

La validità dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



Settore Servizi Esterni

Prot. n. 11532-
Cat. 6 Cl. 9

Marzabotto li, 12.10.2012

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

**AUTORIZZAZIONE N. 19/2012
IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ESTERNI**

VISTA l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in suolo n. 48 del 09.07.2004, rilasciata al Sig. Simoni Gino, in qualità di proprietario della Ditta Cave Misa srl con sede in Marzabotto, Via Porrettana Nord 36, oggetto dell'autorizzazione;

VISTO il rinnovo n. 08 del 10.01.2009 della citata autorizzazione rilasciata al Sig. Simoni Gino;

VISTA la richiesta di rinnovo pervenuta al Prot. Gen di questo Ente n. 8657 in data 02.08.2012, inviata da Cave Misa S.r.l., contenente la dichiarazione che nulla è variato rispetto alla autorizzazione n. 48/2004;

PRESO ATTO che allo scarico, di cui viene richiesta l'autorizzazione, affluiscono le acque provenienti da bagni e spogliatoi, pertanto trattasi di scarico di acque reflue domestiche;

VISTA la legge regionale 21 aprile 1999 n. 3;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 651 del 01/03/2000;

VISTA la Legge Regionale 19 aprile 1995 n° 44;

VISTA la Legge Regionale 29 gennaio 1983 n° 7;

VISTA la Circolare dell'Amm.ne Provinciale P.G. 15651 del 14.02.2000

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003

VISTO il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

AUTORIZZA

dalla data della presente, il Sig. Simoni Gino, in qualità di proprietario della Ditta Cave Misa srl con sede in Marzabotto, Via Porrettana Nord 36, allo scarico di acque reflue provenienti da bagni e spogliatoi a servizio della palazzina e del capannone presenti all'interno dello stabilimento.

Rimangono valide le prescrizioni di cui alla autorizzazione n. 48/2004.

Si invita a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi modificazione che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, nonché di ogni variazione conseguente.

Si avverte che la presente autorizzazione ha una validità di anni quattro dalla data di rilascio del presente atto. Un anno prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo.

Il Responsabile P.O.
Settore Servizi Esterni
(Ing. Isabella Calamelli)

Autorizzazione Unica Ambientale

CAVE MISA Srl - Comune di Marzabotto - loc. Panico - via Porrettana Nord n° 36

ALLEGATO C

matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione degli scarichi

Scarico n.1 di acque reflue industriali nel Rio Gallina costituite dall'unione delle acque derivanti dall'attività di lavaggio degli autocarri con le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne.

Scarico n.2 di acque reflue industriali in fosso confluyente nel Fiume Reno costituite dall'unione delle acque derivanti dall'attività di frantumazione inerti con le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne.

Prescrizioni

Dato atto che è dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio esistenti alla base del vigente titolo autorizzativo, sono confermate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione PG n° 136957 del 10/09/2012 rilasciata dalla Provincia di Bologna che si allega di seguito quale parte integrante e sostanziale del presente allegato C.

La validità dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013



PROVINCIA DI
BOLOGNA



Rinnovo Autorizzazione allo scarico
ai sensi del D.Lgs.152/2006 – Parte Terza

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE E SANZIONI

VISTA l'autorizzazione allo scarico, in atti al PG N. **389048/2008** del **24/09/2008** CL **11.4.5/83/2008**, rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza dalla Provincia di Bologna alla Società **CAVE MISA S.r.l.** per gli scarichi di acque reflue originati dallo stabilimento, dove si svolge l'attività di estrazione e lavorazione materiali ghiaiosi, sito in comune di **MARZABOTTO (BO)** in via **PORRETTANA NORD** civ. **36**, con scadenza di validità il **23/09/2012**;

VISTA la domanda di rinnovo di autorizzazione, in atti al PG N. **151964** del **30/09/2011** CL **11.4.5/200/2011**, presentata da **SIMONI Gino**, comprensiva della dichiarazione che gli scarichi non sono stati oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

VISTA la Relazione Tecnica Istruttoria svolta dall'ARPA – Sezione Provinciale di Bologna trasmessa alla Provincia di Bologna con Prot. n. **PGBO/2011/14948** del **02/11/2011**, in atti al PG N. **171213/2011** del **08/11/2011**, vistata in data **05/09/2012** dal Responsabile della U.O. Acqua

Aut_industr_rinnovo rtf



della Provincia di Bologna;

RISCONTRATO che **Titolare dello scarico** è la Società **CAVE MISA S.r.l.** con sede Legale in comune di **MARZABOTTO (BO)** in via **PORRETTANA NORD civ. 36** (C.F. **02123810372** e Partita I.V.A. **00549311207**);

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

DISPONE IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

PG N. 389048/2008 del 24/09/2008 CL 11.4.5/83/2008

alla Società **CAVE MISA S.r.l.**, nella persona del suo legale rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente agli scarichi di seguito indicati ed individuati con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

Scarico n. 1


Scarico esistente, nel Rio Gallina (Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno), **di acque reflue industriali** costituite dall'unione delle acque originate dall'attività di lavaggio autocarri con le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne.

Lo scarico avviene dopo la decantazione in apposita vasca.

Scarico n. 2

Scarico esistente, in fosso di montagna confluyente nel Fiume Reno (Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno), **di acque reflue industriali** costituite dall'unione delle acque originate dall'attività di frantumazione con le acque meteoriche di dilavamento delle aree

?..._...dustr_rinnovo.rtf



esterne.

Tutte le acque confluiscono in una vasca di sedimentazione di capacità superiore a mc. 1500 dotata di soglia di sfioro che, in caso di eventi meteorici di una certa consistenza, consente di scaricare le acque in eccesso nel fosso ricettore.

Altri scarichi

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di competenza amministrativa del Comune di Marzabotto.

E CONFERMA

le prescrizioni riportate dal punto 1 al punto 5 della citata precedente autorizzazione allo scarico che il Titolare dello scarico è tenuto a conservare ed allegare al presente atto di rinnovo.

La presente autorizzazione è condizionata al rispetto delle eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive emanate dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno, quale Ente Gestore del corpo idrico ricettore, presso il quale il TITOLARE dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni.

Il presente atto di rinnovo, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, è valido quattro anni dal 24/09/2012 e quindi ha scadenza in data 23/09/2016;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, sei mesi prima del succitato




termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Provinciale di Bologna;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n.513 Protocollo n°403928/2009 del 24/11/2009 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a € 342,00 di cui € 52,00 quale quota fissa per attività amministrativa ed € 290,00 quale quota variabile per attività istruttoria tecnica.

La presente autorizzazione sarà notificata al Titolare dello scarico e trasmessa in copia all'A.R.P.A. - Distretto Territoriale di Montagna ed alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Reno.

La Dirigente del Servizio
Tutela Ambientale e Sanzioni
(D^{ssa} Valentina Beltrame)



Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

1. Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e degli scarichi;
2. Copia precedente autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza con atto PG N. 389048/2008 del 24/09/2008 CL 11.4.5/83/2008 comprensiva dell'elenco degli elaborati tecnici che individuano lo scarico autorizzato.

4...distr_rinnovo.rtf



Scarico n. 2, in fosso di montagna
confluente nel Fiume Reno, di acque
reflue industriali originate dall'impianto
di frantumazione.

Scarico n. 1, nel Rio Gallina confluente
nel Fiume Reno, di acque reflue industria-
li originate dall'attività di lavaggio autocarri.

Area Stabilimento
Società CAVE MISA S.r.l.
Estrazione e Lavorazione materiali ghiaiosi
Via Porrettana Nord civ. 36
Comune di Marzabotto

CTR 237032

scala 1:4.500



Esatto su fascicolo 11.4.5/2008/2008



PROVINCIA DI
BOLOGNA



Allegato n.2..... all'Autorizzazione
P.G. 136957 del
10 SET. 2012

COPIA

Autorizzazione allo scarico

ai sensi del D.Lgs.152/2006 – parte terza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

TUTELA AMBIENTALE

VISTA la domanda di autorizzazione, in atti al PG N. 138716/2008 del 02/04/2008 CL 11.4.5/83/2008, presentata da SIMONI Gino, in qualità di Legale Rappresentante della Società CAVE MISA S.r.l., titolare degli scarichi di acque reflue industriali originate dallo stabilimento sito in comune di Marzabotto (BO) in via Porrettana Nord n° 36 – C.A.P. 40043, dove si svolge l'attività di Lavorazione materiale inerte;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria svolta dall'ARPA - Distretto Territoriale competente e dall'U.O. Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione Provinciale richiamati nel rapporto istruttorio in atti al PG N. 0386549/2008 del 22/09/2008;

RISCONTRATO che Titolare dello scarico è la Società CAVE MISA S.r.l. con sede Legale e stabilimento in comune di Marzabotto (BO) in via Porrettana Nord n° 36 (C.F. 02123810372 e P.IVA 00549311207);

VISTO l'art.124 del D.Lgs.152/2006;

AUTORIZZA

la Società CAVE MISA S.r.l., nella persona del suo Legale Rappresentante, a scaricare le acque reflue originate dallo stabilimento indicato in premessa relativamente agli scarichi di seguito indicati ed



individuati con la documentazione in atti della Provincia di Bologna:

Scarico n. 1

Scarico nel Rio Gallina (Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno) di acque reflue industriali costituite dall'unione delle acque originate dall'attività di lavaggio autocarri con le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne.

Lo scarico avviene dopo decantazione in apposita vasca.

Scarico n. 2

Scarico in fosso poi Fiume Reno (Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacino Reno) di acque reflue industriali costituite dall'unione delle acque originate dall'attività di frantumazione con le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne.

Tutte le acque confluiscono in una vasca di sedimentazione di capacità superiore a mc. 1500 dotata di soglia di sfioro che, in caso di eventi meteorici di una certa consistenza consente di scaricare le acque in eccesso nel fosso ricettore.

Altri scarichi

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di competenza amministrativa del Comune di Marzabotto.

1. Gli scarichi nel punto di controllo finale devono rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006- parte terza per gli scarichi in acque superficiali;
2. A tutela del corpo idrico ricettore dello scarico 1 (Rio Gallina) il previsto pozzetto disoleatore deve essere installato subito a valle

dell'area destinata al lavaggio autocarri e prima della vasca di decantazione;

3. Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:

- Per il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti non sia utilizzata la procedura di diluizione;
- Tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- I sistemi di disoleazione e decantazione siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione al fine di mantenerne un costante stato di efficienza;

4. Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata e , per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni



idrauliche emanate dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno, quale ente gestore del corpo idrico ricettore, presso il quale il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni.

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 8 del D.Lgs.152/2006, ha validità quattro anni dalla data di rilascio del presente atto;

Il titolare dello scarico è tenuto a presentare, un anno prima del succitato termine di scadenza, la relativa domanda di rinnovo all'Amministrazione Provinciale di Bologna;


Vista la delibera della Giunta Provinciale n.332 I.P.3174/2004 del 26/07/2004 relativa alla approvazione delle tariffe applicabili per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale e la classificazione delle acque reflue scaricate si quantificano le spese d'istruttoria totali dovute pari a €. 632,00 di cui € 52,00 per attività amministrativa dell'Amministrazione Provinciale ed € 580,00 per rapporto e valutazioni tecniche di ARPA.

La presente autorizzazione sarà notificata al Titolare degli scarichi e trasmessa in copia, al competente Ufficio del Comune di Marzabotto, all'A.R.P.A. - Distretto di Montagna ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno;

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali e regionali.

Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale

(Gabriele Bolina)



Documentazione tecnica di riferimento in atti della Provincia di Bologna:

1. Estratto CTR, in scala appropriata, con individuazione dell'area dello stabilimento e degli scarichi;

2. Fascicolo contenente i seguenti allegati:

- Relazione Tecnica, redatta nel mese di Aprile 2008;
- Estratto CTR, in scala 1:5000, con evidenziata l'area dello stabilimento ed i punti di scarico;
- Planimetria dello stabilimento e della rete fognaria, in scala 1:200;
- Schema a blocchi relativo al processo produttivo;
- Copia dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, Numero 48/2004 del 09/07/2004, rilasciata dal Comune di Marzabotto;
- Schema di gestione delle acque reflue;
- Schema di dislocazione degli stoccaggi per granulometria;
- Scheda Generale di Rilevamento, compilata in data 31/03/2008;
- Scheda degli Scarichi;
- Modello Integrativo per scarico di sostanze pericolose, compilato in data 24/04/2008.





Scarico 2 in fosso poi Fiume Reno
acque reflue industriali da impianto
di frantumazione

Scarico 1 nel Rio Gallina poi Fiume Reno
acque reflue industriali da lavaggio
autocarri

Area stabilimento
CAVE MISA S.R.L.
Via Porrettana Nord, n°36
Comune di Marzabotto

C.T.R. 237032

Autorizzazione Unica Ambientale

CAVE MISA Srl - Comune di Marzabotto - loc. Panico - via Porrettana Nord n° 36

ALLEGATO D

Matrice di recupero rifiuti di cui all'art 216¹ del DLgs 152/06

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti

Impresa Cave Misa S.r.l. - sede legale e impianto Via Porrettana Nord, 36, Fraz. Panico, Marzabotto (BO) P.Iva/CF 02123810372

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R5 - Classe 3.**

1. Motivazione

E' stata esaminata la documentazione allegata alla istanza di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), presentata al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese (BO) e pervenuta a questa ARPAE in data 06.05.2016, in atti ai PG. n. 8243/2016²

Cave Misa S.r.l. di Marzabotto ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti alla gestione dei rifiuti rispetto all'iscrizione al registro provinciale di Bologna dei recuperatori di rifiuti con n. 31731/13.

2. Descrizione dell'attività

L'attività di recupero di rifiuti consiste essenzialmente nella frantumazione con riduzione volumetrica di pietriccio di demolizione e conglomerato bituminoso di scarifica del manto stradale da fresatura a freddo, nella separazione meccanica della frazione ferrosa, soprattutto di tondini dell'armatura del calcestruzzo armato, e in quella manuale o meccanica di altre eventuali frazioni quali plastrca, legno, carta, vetro, ecc...

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² integrata con nota agli atti P.G. n. 119567/2015

Per lo svolgimento di questa attività di lavorazione l'impianto è dotato di un frantoio con annessi tramogge e nastri di trasporto

All'ingresso è presente una pesa che funge anche da punto di controllo dei rifiuti in ingresso

L'impianto di recupero dei rifiuti è organizzato in tre aree: impianto di lavorazione dei rifiuti inerti non pericolosi, area ad esso attigua di deposito delle materie prime secondarie prodotte dal trattamento dei rifiuti, e più distante, area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto.

Le acque di lavaggio dell'impianto di lavorazione delle ghiaie e le acque di dilavamento dell'impianto di lavorazione dei rifiuti inerti e dei piazzali di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie sono convogliate in vasche di decantazione e bacini di raccolta attraverso un sistema di ricircolo con ritorno all'impianto lavorazione ghiaia mediante pompaggio.

3. Localizzazione del sito e verifica idoneità localizzativa e conformità edilizia-urbanistica

Detta attività è localizzata in area di tutela fluviale ed in area ad alta probabilità di inondazione³(Fiume Reno) disciplinate rispettivamente dall'art. 4.3 e dall'art. 4.5 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.⁴ ed è esistente almeno alla data del 25/05/1998⁵.

L'art. 17 comma 1 "Classificazione delle aree idonee ai fini della localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2010 prescrive che il P.T.C.P., all'articolo 14.4 delle proprie norme di attuazione, provvede a elencare le aree non idonee e le aree parzialmente idonee alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi.

I combinati disposti dell'art. 14.4 commi 2 e 3 stabiliscono che la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle aree di cui agli artt. 4.3 e 4.5⁶ delle norme di attuazione dello stesso P.T.C.P. che disciplina le fasce di tutela fluviale.

Tuttavia, sono ammissibili nelle fasce di tutela fluviale disciplinate dall'art. 4.3 del P.T.C.P. Le attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, purchè effettuate presso impianti produttivi adibiti al trattamento di inerti, preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme e legittimati a tempo indefinito, ossia con atti di natura non transitoria.

³ Entro la fascia delimitata dalla linea di piena con tempo di ritorno di 200 anni

⁴ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 modificato con successive delibere del C.P. n. 29 del 31/03/2009, n. 30 del 07/04/2009 e n. 15 del 04/04/2011

⁵ Data della prima comunicazione di prosecuzione di attività di recupero di rifiuti non pericolosi trasmessa dalla Ditta, ai sensi della normativa rifiuti, agli atti P.G. n. 53724 del 25/05/1998 modificata con P.G. n. 123530 del 23/07/2002

⁶ Norma prescrittiva del P.T.C.P.

L'area impiantistica ricade, inoltre, nelle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano – terrazzo fluviale (art. 5.3 c. 6 del P.T.C.P.) e di captazione delle acque superficiali (art. 5.3 c. 9 del P.T.C.P.) risultanti aree potenzialmente idonee.

In dette zone vige l'inammissibilità della realizzazione di nuove discariche, eccetto quelle per rifiuti inerti, l'inammissibilità di attività di gestione di rifiuti pericolosi e del potenziamento di attività di gestione di rifiuti pericolosi esistenti.

Il P.T.C.P. è stato adottato in data 11/02/2003⁷, pertanto, da tale data sono applicate le norme prescrittive del P.T.C.P. Adottato, in regime di salvaguardia.

Per tutto quanto detto sopra, trattandosi di attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, preesistente alla data di adozione delle norme tecniche prescrittive di attuazione del P.T.C.P. e che intende proseguire alle medesime condizioni precedentemente comunicate⁸, non vi sono elementi ostativi al proseguimento dell'attività richiesta

4. Valutazioni dell'Ufficio

Si conferma la conformità dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.

5. Attestazione

Si attesta l'iscrizione dell'impresa **Cave Misa S.r.l. - sede legale e impianto Via Porrettana Nord, 36, Fraz. Panico, Marzabotto (BO)**, nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al **n. 8243 del 06.05.2016**

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti⁹:

⁷ Con delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 11/02/2003

⁸ Agli atti P.G. n. 181588 del 30/04/2008 e P.G. n. 90616 del 25/05/2011

⁹ le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.

OPERAZIONE RECUPERO ed Attività	di R5	RICICLO/RECUPER DI ALTRE SOSTANZE ORGANICHE	t/a
TIPOLOGIA	7.1/3a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER: 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	18.000
TIPOLOGIA	7.6/3c	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER: 170302, 200301	4.000

Operazione di recupero R5

- b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie (manufatti e prodotti per l'edilizia), in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.; si evidenzia in particolare che i rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (tipologia 7.6 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m) dovranno provenire esclusivamente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

- e) Per quanto non espressamente indicato, si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ed al D.M. 5/02/1998.

6. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente¹⁰, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione¹¹: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 387,34 € che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti¹².

7. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

¹⁰ Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

¹¹ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

¹² Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, per quanto concerne il lay out impiantistico, è quella acquisita agli atti della Provincia di Bologna ai Pg. n. 13315 del 15/01/2008

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.